

tenderebbe di redigere quest'articolo in modo che fosse un articolo separato, o piuttosto un'aggiunta.

MOIA. Allora cadrebbe nell'inconveniente accennato dal regio commissario. Io non intendo di spogliare quest'individuo del diritto che ha alla pensione, tanto più che io trovo in uno dei successivi articoli, che qualora uno di questi militari venga provvisto di un impiego civile acquista il diritto alla pensione dell'impiego civile, qualora questa pensione sia maggiore di quella che gli conveniva come militare.

Esso computa gli anni prestati nel servizio militare in questa pensione civile: questo adunque è a suo beneficio. Tutta la differenza fra l'opinione del regio commissario e la mia sta in questo: noi siamo perfettamente d'accordo che non si può cumulare due stipendi; cosicchè se il Governo provvede d'impiego un militare che abbia diritto alla pensione, questa pensione cessa. Fin qui siamo d'accordo: ma io ammetto un'altra cosa, ed è che il Governo ha il diritto di obbligare quell'individuo a coprire un altro impiego, pel quale egli lo giudichi idoneo. Il diritto che egli ha ad una pensione non ha altro fondamento che la sua inabilità a continuare nel servizio militare: questa sua inabilità ad un genere di servizio non lo rende inabile ad un altro.

Il Governo adunque ha il diritto di servirsi di quest'uomo in quello che gli può essere utile; perchè ho già osservato che qui non si tratta di ferite o di infermità gravi; per esempio, la perdita di un dito può rendere un soldato inabile al servizio militare, e nessuno vorrà certo sostenere che non rimanga idoneo per molte altre funzioni; e l'oggetto del mio emendamento è questo appunto di autorizzare il Governo a valersi di quest'uomo nei servizi che egli può ancora rendere, ben inteso che le funzioni che gli sarebbero affidate non potrebbero mai essere di natura inferiore al grado che il militare occupava, e che esso non perderebbe, ma il diritto che ha alla giubilazione qualora cessasse da quell'impiego, oppure continuasse il servizio in questo impiego fintantochè acquistasse il diritto alla giubilazione per anzianità. Questa è la differenza che passa tra il mio emendamento e il progetto di legge.

BES. La pensée de l'honorable monsieur Moia est assez bonne, et ce qu'il demande est déjà mis en pratique dans d'autres pays. Dans la Prusse, par exemple, un sous-officier qui a plus de 12 ans de service, et qui ne peut plus continuer la carrière militaire, demande à être admis dans un emploi civil, dont le minimum du traitement ne peut pas être moindre de 750, et dont le maximum ne peut pas excéder la somme de 1800 francs. Cela se pratique également pour les officiers qui, au bout de 15 ans, peuvent être réformés ou admis à la retraite. On les destine à un emploi civil dont le traitement ne peut pas être inférieur à celui dont ils jouissaient, mais qui peut être supérieur, ce qui dépend aussi de la capacité de l'officier pour remplir un emploi plus ou moins distingué. Ainsi, en adoptant la proposition de monsieur le député Moia, il faut encore établir le principe que la nouvelle charge qu'il exercera ne pourra pas lui procurer un traitement inférieur à celui dont il jouissait avant. Voilà ce qu'il faut établir dans la proposition de l'honorable Moia.

JACQUEMOUND ANTONIO. Je crois que ce qui empêche la Chambre de donner à la proposition Moia l'importance qu'elle mérite, et de l'adopter comme il conviendrait d'après les principes de la stricte justice, c'est que pour cet article ne serait pas ici le lieu opportun de son placement. Le Parlement jusqu'ici a déclaré le droit à la pension de retraite pour les officiers, sous-officiers et soldats; ensuite il a posé les règles ou conditions nécessaires à l'acquisition de ce droit.

Maintenant, il s'agirait du mode de jubilation à établir. Il est de toute équité sociale que le militaire, officier ou soldat, par cela seul qu'il ne peut plus, par le fait de blessures ou infirmités contractées au service, continuer le métier des armes, soit jubilé, non par un repos absolu, mais par l'occupation d'une charge civile quelconque peu pénible dont il lui est possible de s'acquitter. De ce qu'on ne peut plus vaquer à la laborieuse besogne des armes, il ne s'en suit nullement qu'on soit dans l'incapacité de remplir une mission civile plus facile, dont le traitement remplacerait la pension de pure oisiveté. Mais une telle disposition devrait, à mon avis, être formulée à part d'une manière formelle, qui spécifierait les différents genres de jubilation, dont les uns concernent les infirmités et blessures graves qui imposent la cessation de tout travail, et les autres regardent les blessures et infirmités moins graves qui rendent l'homme impropre au service militaire, ne lui enlèvent pas l'aptitude aux occupations civiles d'une moindre importance.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando scusa all'onorevole generale Bes, ma io credo che non abbia punto risposto a proposito di quanto veniva dicendo il deputato Moia, e che la sua risposta non sia conseguente a questa proposizione. Il Governo stesso nella relazione che precede il progetto di legge alla Camera, fra i modi con cui si potrebbero diminuire l'aggravio che le pensioni arrecano all'erario, cita quello di destinare molti impieghi civili ai militari. Così però non essendo ancora stabilito il Governo non poteva qui fare una classificazione di quegli impieghi che potrebbero essere dati in sostituzione nei casi di ferita; credo quindi che le osservazioni dell'onorevole deputato Bes si riferiscano piuttosto ad un altro progetto di legge che a quello in discorso.

Reputo che l'onorevole deputato Jacquemoud abbia precisamente detto quant'io volevo pur dire, cioè che il regolamento prevederà i casi in cui queste ferite danno diritto realmente al ritiro, e quando no.

All'articolo 40 è stabilito che un decreto reale stabilirà i casi in cui il militare abbia veramente ragione a godere del diritto, ed il modo di constatare una tale ragione; qui si tratta di stabilire la massima del diritto.

SULLIS. Io credo che la proposta del deputato Moia possa e debba avere luogo nell'articolo che ora cade in discussione. A me sembra che basterà che questa proposta contenga il principio dell'essere salvo il diritto, contenga il come questo diritto debba esercitarsi dai militari. Quindi se mai si dicesse a questo modo: « Non godrà della pensione se il Governo non lo provvede di impiego la cui retribuzione sia equivalente alla pensione; solo cessando dall'impiego riprenderà la pensione militare » mi pare che adottandosi questa redazione ogni questione sia terminata, perchè non si impugna il diritto, ma si cerca or di separare, or di conciliare l'azione favorevole al militare in questo diritto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Desidererei ancora di osservare che la proposta così formolata dall'onorevole deputato potrebbe essere discussa e presa in considerazione in altra parte del regolamento, ma non già all'articolo 1° che è intitolato diritto alla giubilazione.

PRESIDENTE. Mi pare che per seguire esattamente l'ordine della discussione, la proposta del deputato Moia, secondo venne formolata, debba trovar luogo in quest'articolo 4, perchè essa consiste essenzialmente nel lasciar facoltà al Governo di accordare le pensioni, ovvero di retribuire poi con un impiego quell'individuo che non fosse più abile al servizio militare, ma che potesse esser atto ad un qualche servizio civile.